

N. 1805/24 Reg. SENTENZE

N. 998/24 R.G. Tribunale

N. 286/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE on. del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A.W., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia l'Avv. OMISSIS

Detenuto p. a. c. ASSENTE

IMPUTATO

- A) Delitto p. e p. dall'art. 337 c.p. poiché, all'interno della Casa Circondariale di Pescara, usava minaccia e violenza nei confronti dei Pubblici Ufficiali ISP. OMISSIS e V. sov. OMISSIS - Polizia Penitenziaria, al fine di opporsi a questi ultimi impegnati nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel notificare allo stesso un atto dell'Ufficio, armeggiando una lametta nell'intento di colpirli.
In Pescara, commesso il 05.01.2024
- B) Delitto p. e p. dall'art. 635 c.p., perché, all'interno della Casa Circondariale di Pescara, danneggiava irreparabilmente i monitor fissati al muro nel box agenti, scaraventando una sedia contro gli stessi per due volte, con atteggiamento aggressivo.
In Pescara, commesso il 05.01.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa D. MALANDRA con l'intervento dell'Avv. OMISSIS sostituto dell'Avv. OMISSIS

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE DI UDIENZA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A.W. è stato chiamato a rispondere dei reati indicati in rubrica con decreto di giudizio immediato emesso ex art. 464 c.p.p. dal GIP in sede.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi mediante escussione della P.O., ritiene il giudicante che l'imputato debba essere dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) nell'ipotesi di cui agli artt. 612 comma II in relazione all'art. 339 c.p. e 61 n. 10 c.p..

L'Isp. OMISSIS, coordinatore del reparto penale presso la locale Casa Circondariale, ha riferito che, il giorno 5 gennaio 2024, aveva convocato il detenuto A.W. per notificargli il provvedimento con il quale gli era stata rigettata la domanda per l'effettuazione di un video colloquio con terzi; una volta effettuata la notifica, l'imputato, improvvisamente, si avvicinava "disapprovando e protestando", puntandogli la lametta che aveva già nelle mani; il teste ha quindi precisato che si era trattato di una mera reazione al diniego ricevuto e che, in realtà, l'imputato non lo aveva mai toccato, tanto che, dopo averci parlato per calmarlo, si era allontanato; subito l'uomo si portava nell'ufficio vicino dove prendeva due sedie e le scaraventava contro i monitor danneggiandoli irrimediabilmente; il teste ha infine concluso dicendo che il prevenuto non era tra i detenuti "peggiori" e che si era trattato di un episodio isolato. L'imputato, rimasto assente, nulla ha addotto a discarico.

Ciò posto, risulta quindi provato che l'imputato, assunse un contegno minaccioso nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria per protestare contro la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di video colloquio che aveva presentato. L'imputato ha cioè tenuto la propria condotta in un momento in cui l'attività di ufficio del Pubblico ufficiale era compiuta essendo appunto stata tenuta come forma di reazione al diniego notificatogli.

Orbene, va in diritto considerato che la distinzione tra il reato di minaccia a un pubblico ufficiale, quello di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ed i fatti già punibili ai sensi dell'abrogato art. 341, c. 4^o c.p. ed ai sensi degli artt. 612 e 61 n^o 10 c.p.,

consiste nel fatto che mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nell'illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art. 336 c.p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato (cfr. Cass. sez. VI 6.10.1993), mentre si configura la fattispecie di cui agli artt. 612 e 61 n° 10 c.p. se la minaccia rimane nell'ambito della manifestazione offensiva, quale espressione di semplice malanimo o disprezzo, a fronte di un atto di ufficio già compiuto (cfr. Cass. sez. VI 14.10.1998).

Orbene, in base a tali principi e tenuto conto dello svilupparsi dei fatti, per come prospettati dalla stessa P.O., risulta sostanzialmente incontestato che il comportamento addebitato all'imputato a titolo di minacce, è stato tenuto dopo che il p.u. aveva compiuto l'atto d'ufficio e va escluso che il comportamento di cui al capo A) fosse finalizzato a piegare la volontà del pubblico ufficiale, piuttosto che per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, essendo apparso, piuttosto, una mera reazione al provvedimento di rigetto notificatogli e quindi certamente estraneo alla sfera di operatività degli articoli 336 e 337 CP.

In particolare, nella struttura del delitto di cui all'art. 336 c.p., che è delitto di mera condotta assistita da dolo specifico, l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento; ne consegue che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo (cfr. cass., sez. VI, 22.1.2004).

Inoltre, non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia indirizzate a quest'ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di impedire lo svolgimento dell'attività d'ufficio, ma costituiscano invece una forma di contestazione della precedente attività svolta dal pubblico ufficiale (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 33219/15; depositata il 28 luglio).

Il fatto commesso dall'imputato, che ha posto in essere una condotta minacciosa nei confronti del p.u., con l'uso della lametta, va quindi qualificato come violazione degli artt. 612 comma II c.p. in relazione all'art. 339 c.p., per l'uso dell'arma, e 61 n. 10 c.p., reato procedibile d'ufficio.

Da quanto esposto risulta altresì all'evidenza la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 635 c.p. contestata, riferita al bene appartenente a pubblico ufficio.

Le risultanze processuali non lasciano dubbi di sorta circa la chiara intenzione dell'odierno imputato di distruggere o rendere inservibili i beni all'interno dell'ufficio del Carcere in cui era detenuto. Le modalità esecutive dell'azione criminosa, di tipo vandalico, dimostrano all'evidenza la volontà del prevenuto di danneggiare sfogando illecitamente la propria rabbia contro le cose altrui.

Tra i due reati esiste certamente il vincolo della continuazione essendo unico il disegno criminoso perseguito.

Quanto alla determinazione della sanzione da irrogare all'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche, in ragione della incensuratezza del prevenuto e della sua giovane età, questo giudice stima equa la pena di mesi quattro e gg. 15 di reclusione (p.b. per il reato più grave di cui al capo B): mesi quattro di reclusione aumentata ex art. 81 c.p.).

Segue inoltre come per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo.

L'imputato, che dal casellario aggiornato risulta essere incensurato, può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Il carico dell'ufficio ha richiesto la previsione di un termine per il deposito superiore a quello ordinario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara A.W. colpevole dei reati a lui scritti e, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) nell'ipotesi di cui agli artt. 612 comma II in relazione all'art. 339 c.p. e 61 n. 10 c.p.. uniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, più grave il reato sub B), lo condanna alla pena di mesi quattro e gg. 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 3.12.2024.

il G. On.

dott.ssa Francesca MANDUZIO